



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

R.G.A.C.N.

RICORRENTE:

d

- Visto il ricorso che precede; - Visto l'art. 23 e l'art. 22 L. 689/81

fissa

per la comparazione delle parti l'udienza del _____

ordinando

a

+ PREFETTURA DI

di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia degli atti ex art. 23 L.689/81

Visto l'art. 22 L. 689/81, in relazione ai motivi personali, per quanto di competenza, considerando:

- la imprescindibile competenza del Tribunale penale relativamente alla violazione di cui all'art. 186 CdS, con conseguente competenza dello stesso (anche ex art. 24 L. 689/81) a conoscere e disporre pure in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, rimane in ogni caso una residuale competenza di questo giudice almeno per la sanzione cautelare della sospensione della patente in attesa del giudizio
- che le violazioni in oggetto sono gravi e rilevanti per la pubblica incolumità;
- di contro sussistono serie necessità personali (lavorative e familiari) del ricorrente da considerare ai fini della sospensione del provvedimento cautelare, se non altro fino alla sentenza ed in attesa degli accertamenti sanitari sull'idoneità alla guida, nonché quindi della irrogazione della sanzione accessoria
- del resto la sospensione cautelare ex art. 218 ma anche 223 cds non deve necessariamente essere anticipatamente commisurata alla sanzione accessoria di cui agli artt. 186 cds
- considerato che, pertanto, pur ricorrendo nella fattispecie il reato di cui all'art. 186 CdS e la competenza del Tribunale sul reato e sulla sanzione accessoria, non di meno il giudice di pace può deliberare sulla sospensione cautelare; quindi la sospensione stessa della patente può allo stato almeno temporaneamente essere sospesa e quindi restituita la patente come infra, pur in attesa dell'esito della visita medica di revisione, alla quale in ipotesi (escluso l'art. 186 lettera C e l'art. 187 cds) non è condizionata la restituzione della patente; impregiudicata però la sospensione della patente di cui alla sanzione accessoria del reato;
- infine, se è vero che la sospensione della patente perdura in taluni casi fino all'esito della visita medica, non è detto che l'iter di revisione medica debba iniziare al termine della sospensione cautelare, trattandosi (quanto alla visita medica) di condizione concomitante e non temporalmente successiva e conseguente, e che quindi può esaurirsi anche prima del termine della sospensione cautelare e, come detto, non deve essere disposta e/o avviarsi solo al termine della stessa; inoltre, soprattutto, il periodo di sospensione cautelare può considerarsi adeguato così come in parte già scontato e di seguito quantificato, considerando i primi esiti degli accertamenti sanitari e/o informazioni relative anche alla non abitudine e/o le necessità espresse allo stato attuale dal ricorrente, salvo per lo stesso scontare la sospensione accessoria comminanda dal Tribunale in altro periodo

p.q.m dispone

la sospensione ex art. 22 L. 689/81 del verbale impugnato, con restituzione della patente di guida al ricorrente con decorrenza peraltro dal _____ e previa fissazione della visita medica (ovvero fino all'esito della visita medica nell'ipotesi ex art. 186 lettera C e art. 187 cds) impregiudicata ogni decisione del Gdp e del Giudice Penale. Si notifici anche per fax.

_____ Emilia, _____

IL GIUDICE DI PACE